

nei confronti dell' Istituto medesimo.

Circa dette richieste, il Servizio Legale ha espresso il parere che l' Istituto possa esercitare o meno la facoltà discrezionale di considerare risolti i contratti di mutuo, se - previa opportuni accertamenti circa la serietà e solvibilità dei previsti acquirenti dei beni ipotecati - lo riterrà conveniente, in quanto, sotto l'aspetto legale e meramente amministrativo, non appaiono esistere ragioni che possano ostare all'accoglimento delle richieste stesse.

Per ciò che concerne il reddito delle operazioni - minore di quello ricavabile attualmente in quanto, come sopra accennato, è stato originariamente applicato per le operazioni medesime il tasso di interesse, allora vigente, dell' 8% annuo senza diritto di commissione "una tantum" - si potrebbe opportunamente adeguarlo, per il capitale che ancora resta da ammortizzare, al reddito odierno (determinato dall'applicazione del tasso dell' 4.25% e del diritto di commissione "una tantum" dell' 1.75%) subordinando l'accoglimento delle richieste del mutuatario al preventivo versamento da parte sua in unica soluzione, sotto forma di diritto di